

DA LUGLIO 2022 ESTEROMETRO IN FORMATO XML

Dal 1° luglio 2022 l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere avverrà esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML della fattura elettronica.

A cambiare non saranno solo le modalità, ma anche i tempi per l'invio: si passerà da una trasmissione di dati massiva con cadenza trimestrale a una comunicazione telematica per ogni singola operazione.

Cosa bisogna fare dal 1° luglio 2022?

L'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere avverrà esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML della fattura elettronica.

Nello specifico:

- **Fatture attive:** per le operazioni effettuate nei confronti di clienti esteri, si dovrà emettere una fattura elettronica impostando il campo del tracciato "codice destinatario" con valore convenzionale (XXXXXXX);
- **Fatture passive:** per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio;
- **Trasmissione delle operazioni attive:** dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- **Trasmissione delle operazioni passive:** dovrà essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

Restano escluse dall'obbligo le operazioni per le quali è emessa fattura elettronica o bolletta doganale.

Non sono più dunque previste scadenze trimestrali, ma ogni documento dovrà essere inviato circa entro due settimane.

Riportiamo di seguito una tabella di sintesi:

	Acquisti da soggetti UE	Acquisti da soggetti Extra UE
Inversione Contabile o reverse charge	Integrazione documento fornitore	Autofattura
codice file xml	TD17 (servizi) e TD18 (Beni)	TD17 (servizi) e TD19 (Beni)
recapito file xml	Solo all'emittente	Solo all'emittente
Termini emissione Autofattura/Integrazione XML	15mo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento	15mo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

Cosa bisogna inserire nell'esterometro

Dovranno essere inseriti gli stessi dati utilizzati per compilare le fatture elettroniche emesse per clienti italiani. Bisognerà infatti riportare:

- i dati identificativi dell'eventuale cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata;
- l'imposta, cioè la tipologia dell'operazione qualora sia esente da IVA.

In particolare, per le operazioni passive, secondo le istruzioni ad oggi fornite dall'Agenzia delle Entrate, i file XML da trasmettere allo SDI dovranno essere compilati nel modo seguente:

- **predisposizione del documento elettronico per l'integrazione "TIPO DOCUMENTO TD17 o TD18" (acquisti da soggetto UE)**

Campo	Compilazione
1.2 <CedentePrestatore>	Indicare i dati del cedente/prestatore estero che ha emesso la fattura con l'identificativo Paese ³
1.4 <CessionarioCommittente>	Riportare i dati del cessionario/committente tenuto all'integrazione della fattura
2.1.1.3 <Data>	Indicare la data di ricezione della fattura (ovvero una data ricadente nel mese di ricezione della fattura)
2.1.1.4 <Numero>	Si suggerisce di adottare una numerazione <i>ad hoc</i>
2.1.6 <DatiFattureCollegate>	Indicare gli estremi della fattura di riferimento e, se disponibile, dell'IdSdi attribuito al documento estero dal Sistema di Interscambio
2.2.1.11 <PrezzoTotale>	Indicare l'imponibile presente nella fattura ricevuta dal cedente/prestatore UE
2.2.1.12 <AliquotaIVA>	Indicare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione, avendo cura di riportare distintamente, ove necessario, le differenti aliquote applicabili o il codice natura in caso non si tratti di un'operazione imponibile ⁴
2.2.2.6 <Imposta>	Riportare l'imposta dovuta in relazione alle distinte aliquote

³ La fattura emessa dal cedente/prestatore UE che riporti una partita IVA italiana acquisita tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72 non ha rilevanza ai fini dell'imposta nel territorio dello Stato (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 25.8.2010 n. 89), pertanto il cessionario/committente italiano sarà tenuto ad integrare il documento indicando l'identificativo estero del suddetto cedente/prestatore.

⁴ Ad esempio: N3.4, per acquisto di servizi non imponibili ex art. 9 del DPR 633/72, N4, per acquisti di beni e servizi esenti, N3.6, nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario, o, ancora, N3.5, se viene utilizzato il plafond.

- predisposizione del documento elettronico per l'autofattura elettronica "TIPO DOCUMENTO TD17 o TD19" (acquisti da soggetto EXTRA UE)

Campo	Compilazione
1.2 <CedentePrestatore>	Indicare i dati del cedente/prestatore estero che ha emesso la fattura con l'identificativo Paese ¹⁰
1.4 <CessionarioCommittente>	Riportare i dati del cessionario/committente tenuto all'integrazione della fattura
2.1.1.3 <Data>	Indicare la data di effettuazione dell'operazione intercorsa con il fornitore extra-UE
2.1.1.4 <Numero>	Si suggerisce di adottare una numerazione <i>ad hoc</i>
2.1.6 <DatiFattureCollegate>	Indicare gli estremi della fattura di riferimento e, se disponibile, dell'IdSdl attribuito al documento estero dal Sistema di Interscambio
2.2.1.11 <PrezzoTotale>	Indicare l'imponibile presente nella fattura ricevuta dal cedente/prestatore extra-UE
2.2.1.12 <AliquotaIVA>	Indicare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione, avendo cura di riportare distintamente, ove necessario, le differenti aliquote applicabili o il codice natura in caso non si tratti di un'operazione imponibile ¹¹
2.2.2.6 <Imposta>	Riportare l'IVA dovuta, separando l'imposta in relazione alle distinte aliquote

¹⁰ La fattura emessa dal cedente/prestatore extra-UE, che riporti una partita IVA italiana acquisita tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72 non ha rilevanza ai fini dell'imposta nel territorio dello Stato (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 25.8.2010 n. 89), pertanto il cessionario/committente italiano sarà tenuto ad emettere autofattura, indicando l'identificativo estero del suddetto cedente/prestatore.

¹¹ Ad esempio N3.4 per acquisto di servizi non imponibili ex art. 9 del DPR 633/72, N4 per acquisti di beni e servizi esenti, N3.6 nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario o ancora N3.5 se viene utilizzato il plafond.

Si raccomanda di contattare il proprio concessionario software di riferimento per accertarsi sullo stato di aggiornamento/adeguamento tecnico del proprio gestionale.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento normativo e provvederà a comunicarvi eventuali ulteriori aggiornamenti che verranno rilasciati dall'Agenzia delle Entrate.